CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLESINA-MISA"

Viale dell'Industria, 5 - 60035 Jesi (AN)

APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI,

RACCOLTA DIFFERENZIATA,

PULIZIA DEL SUOLO

E SERVIZI DI IGIENE URBANA CONNESSI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 2

ART. 1 - SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO 2
ART. 2 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI 3
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO 3
ART. 4 - DOCUMENTI ALLEGATI 3
ART. 5 - CONDIZIONI ALLA SCADENZA 4
ART. 6 - CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 4
ART. 7 - REPERIBILITÀ 5
ART. 8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 5
ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE 5
ART. 10 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO 6
ART. 11 - PAGAMENTI 6
ART. 12 - ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI 6
ART. 13 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 7
ART. 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 7
ART. 15 - OBIETTIVI 7
ART. 16 - SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 8
ART. 17 - CARTA DEL SERVIZIO 9
ART. 18 - PENALITÀ 10
ART. 19 - ESECUZIONE D'UFFICIO 11
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 11
ART. 21 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE 12
ART. 22 - CONTROVERSIE 12
ART. 23 - SPESE 12

TITOLO II- ONERI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 13

ART. 24 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 13
ART. 25 - SICUREZZA SUL LAVORO 13
ART. 26 - PERSONALE IN SERVIZIO 13
ART. 27 - MEZZI E ATTREZZATURE 14
ART. 28 - CANTIERE DEI SERVIZI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 15
ART. 29 - MEZZI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DEI COMUNI 16
ART. 30 - COOPERAZIONE 16

TITOLO III- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 16

ART. 31 – CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI SACCHETTI IN MATERIALE BIODEGRADABILE 16

ALLEGATI:

- Disciplinare tecnico prestazionale (Allegato 1);
- Schede Comunali descrittive del servizio attuale e dati sulla produzione dei rifiuti (Allegato 2a);
- Schede Comunali descrittive del personale, delle attrezzature e dei mezzi (Allegato 2b);
- Elaborato grafico "Planimetria Del Territorio Oggetto Di Intervento" (Allegato 3);
- Schema di Contratto di servizio per i 13 Comuni (Allegato 4).

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Servizi oggetto dell'appalto

Sono interessati dai servizi in appalto, anche con modalità diverse tra loro, i Comuni di:

Arcevia, Barbara, Castelcolonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Genga, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Sassoferrato, Senigallia, Serra de' Conti.

I servizi oggetto dell'appalto, da eseguirsi con le modalità specificate caso per caso nel Disciplinare tecnico prestazionale allegato al presente Capitolato, sono i seguenti:

SERVIZI BASE

a. la raccolta in forma differenziata delle seguenti tipologie di materiali:

- umido;
- carta e cartone;
- plastica;
- vetro;
- lattine di alluminio e di banda stagnata;
- frazione secca residua dalle raccolte differenziate;

provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonché da attività industriali, commerciali, artigianali, dai servizi, dai mercati, fiere e feste locali e dai stabilimenti balneari all'interno del territorio interessato, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti ed in particolar modo dall'apposito Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 198 - comma 2 - del D. Lgs. 152/06;

b. la raccolta in forma differenziata, il trasporto ed il conferimento presso smaltitori autorizzati delle diverse frazioni di rifiuti urbani pericolosi (RUP) di provenienza domestica;

c. la raccolta anche in forma indifferenziata dei rifiuti solidi urbani nelle aree a bassa densità abitativa e/o nei Comuni fino all'attivazione del sistema di raccolta differenziata;

d. la gestione, comprese la fornitura di attrezzature e la movimentazione dei contenitori per la raccolta differenziata, delle Stazioni Ecologiche (Ecocentri), in alternativa, ove non previsti o fino all'attivazione, la raccolta a domicilio degli ingombranti;

e. la raccolta del verde su chiamata, la rimozione dei rifiuti abbandonati e delle discariche abusive sul territorio interessato;

f. il lavaggio dei contenitori stradali e il trasporto dei rifiuti indifferenziati e della frazione secca residua agli impianti di smaltimento nel rispetto del Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti (2004);

g. il trasporto dei rifiuti differenziati raccolti, frazione umida compresa, agli impianti di smaltimento, di trattamento finale o di recupero reperiti dalla Ditta aggiudicataria (D.A.).

SERVIZI OPZIONALI

a. la pulizia di vie, piazze, piste ciclabili, passaggi ciclopedonali e marciapiedi di uso pubblico dai rifiuti di ogni sorta anche a seguito di mercati, sagre, feste e manifestazioni in genere; detto servizio include anche la raccolta di rifiuti particolari quali siringhe, deiezioni e

piccole carogne di animali, nonché lo svuotamento e la pulizia dei cestini porta rifiuti ed eventuali servizi complementari;

b. la gestione della tariffa rifiuti (TIA).

ART. 2 - Obbligo di continuità dei servizi

I servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici essenziali e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D. Lgs. 152/2006.

Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la D.A. dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 ("Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nella Legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati").

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Amministrazione aggiudicatrice (A.A.) potrà sostituirsi alla D.A. per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art. 19.

È comunque fatta salva la facoltà per l'A.A., nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 3 - Durata dell'appalto

Il contratto avrà la durata di 5 (cinque) anni a decorrere al massimo entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione della gara d'appalto salvo eventuali proroghe a discrezione dell'A.A. e si intenderà risolto al compimento del quinto anno. Il contratto sarà eventualmente rinnovabile per massimo altri 4 (quattro) anni qualora, allo scadere dei primi cinque anni, l'A.A. ne accerterà la convenienza e/o l'opportunità. L'eventuale rinnovo sarà comunicato alla D.A. con almeno 12 mesi di anticipo. In assenza di detta comunicazione il contratto si riterrà risolto al compimento del quinto anno.

Condizione essenziale per valutare la presenza degli elementi richiesti per il rinnovo sarà l'ottenimento, entro il terzo anno di esecuzione dell'appalto, della certificazione di qualità relativa al servizio svolto sul territorio interessato.

Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire la gara di appalto, la D.A., previa richiesta dell'A.A., sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "*prorogatio*" nel termine massimo di sei mesi, senza poter pretendere, in aggiunta al corrispettivo vigente al termine del periodo contrattuale, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.

ART. 4 - Documenti allegati

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Capitolato:

a) il "Disciplinare tecnico prestazionale degli elementi tecnici di esecuzione del servizio" (Allegato1);

b) le "Schede Comunali descrittive delle caratteristiche territoriali, del servizio attuale e dei dati sulla produzione dei rifiuti" (Allegato 2a) – acquisibile presso l'A.A.;

c) le ”Schede Comunali descrittive del personale, delle attrezzature e dei mezzi” (Allegato 2b) – acquisibile presso l’A.A.;

d) l’elaborato grafico su supporto elettronico - in formato pdf - “Planimetria del territorio oggetto di intervento” (Allegato 3) – acquisibile presso l’A.A.

e) schema di Contratto di servizio per i 13 Comuni (Allegato 4).

ART. 5 - Condizioni alla scadenza

Gli impianti e le attrezzature fornite dalla D.A. saranno ritirate dalla stessa alla conclusione dell’appalto ad esclusione dei contenitori distribuiti in uso all’utenza sia domestica che non domestica per i servizi domiciliari di qualunque tipo e volumetria.

Restano di proprietà del Consorzio anche le dotazioni informatiche, sia hardware che software, le banche dati relative ai servizi ed alla tariffa gestione rifiuti ed ogni altro materiale elaborato dall’Impresa appaltatrice nel corso dell’appalto per i servizi oggetto dello stesso.

ART. 6 - Controllo dell’Amministrazione aggiudicatrice

L’A.A. provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando i soggetti abilitati a rappresentarlo.

I tecnici dell’A.A. potranno dare disposizioni anche verbali, nei casi di urgenza, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il primo giorno successivo.

La D.A. sarà tenuta a fornire anticipatamente alla A.A. la programmazione dei servizi, suddivisi per le varie zone del territorio.

La D.A. dovrà fornire all’A.A.:

1) settimanalmente, entro la giornata di lunedì, il piano di lavoro dei diversi servizi nei diversi Comuni;

2) mensilmente, un prospetto riepilogativo dei servizi effettuati con una chiara tabella riportante le non conformità, se verificatesi, tra programmazione e consuntivazione dei servizi, con l’indicazione delle soluzioni adottate per rimuovere tali scostamenti;

3) mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo, i dati, espressi in unità di peso omogenee, concernenti le singole frazioni di rifiuto raccolte.

4) mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo, la fattura relativa all’avvenuto conferimento delle frazioni recuperabili e riciclabili ai rispettivi impianti di trattamento e di valorizzazione e la fattura di conferimento di qualunque altra frazione raccolta. Dovrà essere fornita anche copia dei formulari di identificazione del rifiuto (all’A.A. sia la prima copia che la quarta copia timbrata e firmata dal destinatario).

Tutti i report suindicati dovranno essere trasmessi in forma elettronica su modello concordato con l’A.A.

Le prestazioni attinenti i servizi contrattualmente previsti che la D.A. non potesse eseguire per causa di forza maggiore o di terzi saranno definite nelle rispettive obbligazioni in contraddittorio con l’A.A. Per eventuali contenziosi derivanti da tali circostanze si rinvia all’art. 22 del presente Capitolato.

L'A.A. avrà facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte della D.A., mediante controlli in loco e attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici della D.A., servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per la pesatura.

Per le attività di controllo e di informazione esercitate dall'A.A., la D.A. è tenuta a contribuire con un importo annuale pari ad € 82.500,00 (IVA esclusa) da versare all'A.A. entro 7 giorni dalla semplice richiesta scritta della stessa.

Il Consorzio, in qualità di A.A. avrà il compito di regolare, durante l'esecuzione del contratto, i rapporti tra le parti stipulanti onde prevenire e/o risolvere eventuali contrasti tra le stesse.

ART. 7 - Reperibilità

La D.A. sarà tenuta a garantire un servizio di reperibilità di uomini e mezzi che dovrà essere "*esplicitato*" dalla medesima nel Progetto offerta di esecuzione del servizio.

Tale servizio dovrà attivarsi entro un'ora dalla segnalazione da parte dell'A.A. e/o da altro soggetto dallo stesso autorizzato nell'orario diurno dalle ore 6.00 alle ore 18.00.

Nel restante orario la D.A. dovrà esplicitare nel Progetto offerta il tempo di reperibilità.

ART. 8 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, la D.A. avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.

La D.A. sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso dell'esecuzione del contratto, senza nulla pretendere, fatta salva l'eventuale pronuncia di cui all'art. 22 del presente Capitolato che riconosca una eventuale eccessiva onerosità.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, la D.A. sarà tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall'A.A., all'uopo designato al controllo dei servizi.

ART. 9 - Deposito cauzionale

Le Ditte concorrenti devono presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara a garanzia della sottoscrizione del contratto.

La D.A. deve prestare cauzione definitiva nelle forme previste dalla legge, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore di contratto o nella maggiore misura prevista dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.

Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente l'A.A. dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi della D.A..

Resta salvo per l'A.A. l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.

Alla scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza della D.A., la cauzione di cui sopra sarà incamerata dall'A.A., in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti allo stesso.

Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, la A.A. avrà la facoltà di sequestrare macchine ed automezzi di proprietà della D.A. nelle necessarie quantità.

ART. 10 - Corrispettivo dell'appalto

L'importo offerto dai concorrenti, così come risultante dall'offerta formulata in sede di gara, si intende remunerativo delle prestazioni previste nel Capitolato e nei relativi allegati, da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso e nel Progetto offerta, e delle prestazioni migliorative e/o integrative proposte nel Progetto offerta, con l'esplicita ammissione che la Ditta concorrente abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi.

I corrispettivi dei singoli Comuni posti a base di gara sono presunti in quanto comprensivi del costo del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti. Potranno, pertanto, variare durante l'esecuzione dell'appalto in relazione alle variazioni tariffarie del trattamento o dello smaltimento dei rifiuti e delle relative quantità conferite così come indicato all'art. 16 del presente Capitolato.

La D.A. è tenuta a predisporre entro il 30 settembre di ogni anno il Piano economico-finanziario, secondo lo schema previsto dal DPR 158/99.

ART. 11 - Pagamenti

In via transitoria e fino all'avvio da parte dell'A.A. del passaggio da tassa a tariffa per i diversi Comuni, il corrispettivo annuo verrà corrisposto dai singoli Comuni in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte dei singoli Comuni della fattura, tramite mandati di pagamento, preceduti da formale liquidazione, a favore della D.A..

La relativa fattura dovrà essere emessa direttamente da parte della D.A. ai singoli Comuni entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

Ogni fattura dovrà anticipatamente essere accompagnata da un certificato di corretto svolgimento del servizio rilasciato da parte dell'A.A..

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto alla D.A. di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra l'A.A., i Comuni e la D.A..

Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate da parte del Comune.

ART. 12 - Adeguamento e variazione dei servizi

La D.A. si impegna ad aumentare, estendere o variare, su richiesta dell'A.A., i servizi indicati nel presente Capitolato.

In tale ipotesi, il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria prodotta dalla A.A. in contraddittorio con la D.A., prendendo per la valutazione economica dell'adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo inizialmente indicati nel Progetto offerta.

Nel caso in cui, invece, fosse necessario introdurre servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti, per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in contraddittorio tra le parti secondo i principi di cui all'art. 136 del DPR 554/99 e successive modifiche ed integrazioni, da applicarsi in via analogica in quanto non incompatibile.

L'A.A. potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi in questo Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili.

La D.A. sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le modalità da convenirsi, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.

ART. 13 - Revisione del corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo annuale richiamato nell'art. 10 rimarrà fisso ed invariabile per i primi due anni dalla stipula del contratto, fatte salve le variazioni di costo relative al solo smaltimento del secco residuale non riciclabile e dell'indifferenziato, come indicato al successivo art. 16.

Successivamente sarà aggiornato annualmente sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito all'anno precedente, per l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (indice NIC). Pertanto l'aggiornamento del corrispettivo potrà decorrere dalla prima mensilità del servizio del terzo anno successivo a quello di aggiudicazione, con cadenza annuale.

La richiesta di revisione avanzata dalla D.A. con raccomandata A.R. corredata dai conteggi revisionali dovrà essere approvata dall'A.A. con proprio atto, in caso contrario potrà ritenersi sospesa per verifiche e accertamenti. Decorsi 90 giorni la D.A. potrà sollecitare l'approvazione dei conteggi revisionali.

La fatturazione del corrispettivo revisionato potrà avvenire solo successivamente all'approvazione da parte dell'A.A.. La D.A. non potrà richiedere revisioni del corrispettivo per frazioni di anno e solo ad annualità conclusa.

ART. 14 - Disciplina del subappalto

In ordine a tale possibilità si richiama espressamente quanto previsto dalla normativa in essere e, nello specifico, dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

In ogni caso l'intenzione di procedere a subappalto di uno o più servizi o prestazioni oggetto del presente Capitolato dovrà essere esplicitamente indicata in sede di presentazione dell'offerta, pena la non possibilità di ricorrervi.

I singoli Comuni provvederanno a corrispondere il relativo corrispettivo alla D.A., la quale dovrà specificare in fattura i servizi con i relativi importi effettuati in subappalto. La D.A. dovrà trasmettere ai singoli Comuni e all'A.A. copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate entro i termini previsti dall'art. 118, comma 3, del D. Lgs. 163/2006.

ART. 15 - Obiettivi

Gli obiettivi che l'A.A. si propone di raggiungere attraverso questo appalto sono:

- un aumento generalizzato dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia;
- il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, ed a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo;
- una omogeneizzazione dei servizi sul territorio dei diversi Comuni;
- l'applicazione di una tariffa unica per situazioni territoriali similari.

La D.A. dovrà garantire una riduzione dei rifiuti pari al 10% rispetto alla produzione certificata dai Comuni (anno 2004), e allegata al Disciplinare tecnico prestazionale, e il raggiungimento del 58% di raccolta differenziata medio a livello dei Comuni serviti con un obiettivo minimo per ogni Comune come indicato nel Disciplinare tecnico prestazionale.

Per il primo anno da intendersi come fase transitoria l'obiettivo minimo è fissato come precisato nel Disciplinare tecnico prestazionale.

E' fatto divieto alla D.A. di conferire in discarica rifiuti conferiti in modo differenziato da parte degli utenti ad esclusione del secco residuo e/o dei sovvalli derivati da scarti di lavorazione dei rifiuti raccolti in maniera differenziata.

ART. 16 - Spese di smaltimento dei rifiuti

Trasporto e smaltimento del secco residuo e dell'indifferenziato

La destinazione sarà quella imposta dalla programmazione regionale e/o provinciale (si prevede la realizzazione dell'impianto di selezione/trattamento della frazione secca residua dalla raccolta differenziata presso il Comune di Maiolati Spontini), in quanto si tratta di un rifiuto destinato allo smaltimento e quindi soggetto a privativa comunale, per il quale è obbligatorio riferirsi agli impianti centralizzati di smaltimento.

Attualmente i centri di smaltimento sono:

- discarica di Castelcolonna, per i Comuni di Castelcolonna, Monterado, Sassoferrato
- discarica di Corinaldo, per i Comuni di Corinaldo, Senigallia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Castelleone di Suasa, Serra de' Conti, Arcevia, Ripe
- discarica di Maiolati Spontini, per il Comune di Genga

Le tariffe di smaltimento applicate al momento della stesura del presente elaborato sono:

- discarica di Castelcolonna, 0,065646 €/kg + ecotassa 0,015 €/Kg + IVA
- discarica di Corinaldo, 0,0605 €/kg + ecotassa 0,015 €/Kg + IVA
- discarica di Maiolati Spontini 0,062853€/kg + ecotassa 0,015 €/Kg + IVA

Queste tariffe dovranno essere prese a riferimento dalla Ditta concorrente nella valutazione dell'offerta economica, in quanto sarà posto a suo carico a propria cura e spese anche il costo dello smaltimento. Il costo di smaltimento, riferito ad ogni singolo Comune, sarà riconosciuto in base alla quantità effettivamente smaltita in discarica, che non potrà comunque superare il quantitativo indicato dalla D.A. nel Progetto offerta rispetto agli obiettivi previsti nel presente Capitolato e nel Disciplinare tecnico prestazionale, (esempio obiettivo di RD = 58%; massima quantità di rifiuti calcolati per adeguamento costo smaltimento = 42% sul monte totale dei rifiuti comprensivo dell'obiettivo di riduzione).

Per il Comune di Castelcolonna che alla data attuale non sostiene costi di conferimento, salvo l'ecotassa, si procederà ad applicare quanto previsto nel presente articolo.

Eventuali variazioni in più o in meno della tariffa di smaltimento nel periodo di gestione saranno a carico/vantaggio dei Comuni nella fase transitoria ed applicati sulla tariffa nel caso di riscossione tramite TIA da parte della D.A..

I maggiori/minori oneri di conferimento in discarica saranno calcolati come differenza tra le tariffe di smaltimento suindicate ed il prezzo aggiornato moltiplicato per la somma delle quantità di rifiuto secco residuale e di rifiuto indifferenziato. Tale quantità (secco residuale + rifiuti indifferenziati) non potrà comunque superare il quantitativo indicato dalla D.A. nel Progetto Offerta rispetto agli obiettivi previsti nel presente Capitolato e nel Disciplinare tecnico prestazionale, (esempio obiettivo di RD = 58%; massima quantità di rifiuti calcolati per adeguamento costo smaltimento = 42% sul monte totale dei rifiuti comprensivo dell'obiettivo di riduzione).

Trasporto e destinazione dell'umido

La destinazione futura, qualora attivato entro il periodo d'appalto, sarà l'impianto di compostaggio dell'A.A., sito nel Comune di Corinaldo, il cui avvio è previsto nell'ottobre 2008.

Nelle more, la destinazione sarà quella scelta dalla D.A. che potrà riferirsi a impianti privati o pubblici in quanto per il materiale avviato a recupero non vige la privativa comunale.

L'onere del trattamento della frazione umida e dello scarto verde è posto a carico della D.A. a propria cura e spese per tutto il periodo d'appalto. Nel computo si è previsto una tariffa media di 55,00 €/ton (iva inclusa) per la frazione organica e di 25,00 €/ton (iva inclusa) per gli scarti verdi. Il costo di trattamento, riferito ad ogni singolo Comune, sarà riconosciuto in base alla quantità effettivamente conferita.

La D.A. dovrà tener conto che eventuali surplus di tariffe di conferimento dell'umido e degli scarti verdi sono comunque esclusivamente a suo carico, a propria cura e spese.

Sarà obbligo della D.A. conferire l'umido all'impianto di compostaggio dell'A.A. qualora lo stesso venga attivato nel periodo d'appalto.

In questo caso, non essendo ancora stabiliti i costi di conferimento, il corrispettivo verrà adeguato deducendo e/o aumentando l'importo che scaturisce dal prodotto dei quantitativi effettivamente conferiti per la tariffa che sarà applicata, rispetto alla tariffa media di cui sopra.

Trasporto e avvio a recupero delle frazioni secche valorizzabili

Il materiale dovrà essere avviato ai centri utilizzatori attivati dai Consorzi di Filiera.

Per quanto riguarda gli oneri di conferimento, la D.A. avrà diritto ai corrispettivi da parte dei Consorzi di Filiera secondo l'accordo nazionale e specifico regionale. Sarà compito della D.A. operare al meglio la separazione e la purificazione per ottimizzare i ricavi.

Rimangono a carico della stessa, a propria cura e spese, anche gli oneri di smaltimento dei sovvalli.

Conferimento degli ingombranti, dei RUP ed altri materiali

I costi di trattamento e smaltimento sono a carico della D.A. a propria cura e spese.

ART. 17 - Carta del servizio

La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio che verrà approvata dal Consorzio nel primo anno di gestione e predisposta dalla D.A. con la partecipazione del Comitato consultivo degli utenti, in conformità alla Dir. P.C.M. 27 gennaio 1994 e agli atti previsti all'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286. Nel presente Capitolato

speciale e relativi allegati sono indicati gli interventi necessari a conseguire i relativi standard di continuità e regolarità da garantirsi all'utenza.

Entro 6 mesi dalla stipula del Contratto di servizio la D.A. trasmette all'A.A. la proposta di Carta del Servizio.

Entro il mese di maggio di ogni anno la Carta viene sottoposta a verifica e ad eventuali miglioramenti delle garanzie.

Le eventuali modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere previamente concordate tra A.A., Comune e D.A..

ART. 18 - Penalità

In caso di conferimento in discarica di rifiuti provenienti da conferimento da parte degli utenti da raccolta differenziata (mancato conferimento al trattamento dei rifiuti organici raccolti e mancato conferimento a recupero di rifiuti secchi riciclabili), l'A.A. potrà applicare al Gestore sanzioni amministrative da un minimo di € 10.000,00 ad un massimo di € 50.000,00, mediante provvedimento a firma del responsabile individuato dalla A.A.

Resta comunque salva la facoltà dell'A.A. di procedere alla risoluzione del contratto nel caso del ripetersi di tale inadempienza, come previsto dall'art. 20.

In caso di inadempienza agli altri obblighi contrattuali assunti (compresi quelli previsti all'art. 23 del Contratto di servizio), l'A.A. potrà applicare alla D.A. sanzioni amministrative da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 10.000,00, mediante provvedimento a firma del responsabile individuato dall'A.A.. Resta comunque a carico della D.A., a propria cura e spese, l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione.

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza anche a mezzo fax e/o posta elettronica, alla quale la D.A. avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla notifica della contestazione. Le eventuali giustificazioni della D.A. saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante fax e/o posta elettronica al domicilio della D.A.. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

Per i servizi di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, pulizia del suolo pubblico sia manuale che meccanizzata, l'A.A., in caso di mancato svolgimento anche di singole fasi del programma di servizio quali per esempio la mancata raccolta dei sacchetti, la raccolta indifferenziata dei rifiuti differenziati, la mancata vuotatura dei contenitori stradali e di quelli della piazzola, la mancata vuotatura dei cestini stradali, il mancato spazzamento manuale o meccanizzato di una via o di un'area pubblica, detrarrà, previa contestazione telefonica e conferma scritta inviata dal responsabile individuato dall'A.A. tramite fax e/o posta elettronica, la somma da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni contestazione, a meno che il fatto non costituisca una inadempienza di gravità sufficiente per applicare le penali previste dal presente articolo al punto precedente. La stessa sanzione pecuniaria sarà applicata in occasione della mancata o ritardata presentazione delle relazioni periodiche e dei programmi di lavoro specificati nel Disciplinare tecnico prestazionale. La somma sarà direttamente trattenuta sul primo rateo di pagamento in scadenza.

Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate alla D.A. anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate.

Per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata come indicati all'art. 15 del presente Capitolato e/o dichiarati dalla Ditta concorrente in sede di offerta, saranno a carico, a propria cura e spese, della D.A. stessa tutti gli oneri di smaltimento conseguenti, ecotassa compresa, e quindi la D.A. non potrà pretendere adeguamenti del corrispettivo o altri rimborsi di qualunque tipo.

ART. 19 - Esecuzione d'ufficio

L'A.A. potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora la D.A., regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso l'A.A., salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 18 e 20 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese della D.A., le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente di questo articolo, aumentate dalla maggiorazione contrattuale prevista a titolo di rimborso spese generali, sarà ordinato dall'A.A. comunicando ai Comuni l'entità della rivalsa sui ratei di corrispettivo dovuti alla D.A., a partire dal primo in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

Nel caso di passaggio da tassa a tariffa (TIA) la rivalsa sarà operata dall'A.A. sul deposito cauzionale di cui all'art. 9.

ART. 20 - Risoluzione del contratto di servizio

Il Contratto di Servizio si risolverà di diritto in caso di fallimento della D.A. o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.

In caso di inadempienza di particolare gravità, quando la D.A. non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal Contratto di servizio, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, l'A.A. potrà decidere la risoluzione del Contratto di servizio.

Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del Contratto di Servizio, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.:

- il subaffidamento del servizio in violazione dell'art. 30 del Contratto di servizio;
- la mancata comunicazione delle modificazioni soggettive di cui all'art. 35 del Contratto di servizio;
- il mancato rispetto del diniego dell'autorizzazione alle modificazioni societarie previste dall'art. 35 del Contratto di servizio;
- il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del Contratto di servizio;
- l'aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:

a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
b) ripetute gravi inadempienze ai disposti del Contratto di Servizio;
c) il mancato pagamento del corrispettivo a carico della D.A. di cui all'art. 6 ultimo comma del presente Capitolato;

d) il ripetuto conferimento di rifiuti differenziati in discarica;

e) il ripetuto mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dal Piano industriale.

Nei casi indicati dalle lettere a), b), c), d), e) del comma che precede, ai sensi dell'art. 1454 del C.C. l'A.A., a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere alla D.A. un termine non inferiore a quindici giorni per adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso si produrrà la risoluzione di diritto del contratto di servizio.

Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate alla D.A. e l'A.A. avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 21 - Riferimento alla legge e al Contratto di servizio

Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle previsioni del Contratto di servizio.

ART. 22 - Controversie

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto di servizio, limitatamente ai rapporti tra Impresa Appaltatrice e Comuni, anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione, saranno risolte a mezzo di un arbitro da nominarsi su accordo delle parti o, in difetto di tale acordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona, su ricorso della parte più diligente, previo avviso alle altre.

Sulle controversie tra Consorzio e Impresa Appaltatrice si rinvia all'art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'Arbitro o il Collegio Arbitrale emettono giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli artt. 806 e seguenti del C.P.C.

ART. 23 - Spese

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico della D.A..

Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto.

Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

TITOLO II - ONERI E RESPONSABILITA' DELLA D.A.

ART. 24 - Responsabilità della Ditta appaltatrice

La D.A. risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico, a propria cura e spese, il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

Sarà pure a carico, a propria cura e spese, della D.A. la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima. Si tenga conto che la D.A. non potrà rifiutare di ritirare contenitori collocati all'interno di proprietà private se ad insindacabile valutazione dell'A.A., sentiti i Comuni, l'esposizione dei contenitori stessi, come norma delle raccolte domiciliari, non sia resa possibile per ragioni di sicurezza stradale o altra motivazione oggettiva.

È pertanto fatto obbligo alla D.A., pena la risoluzione del contratto, di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro RCT-RCO con massimale minimo di €. 1.000.000 per polizza ed alle normali assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno un milione di Euro per ciascun automezzo.

La D.A. dovrà fornire all'A.A., pena la revoca del contratto, copia delle assicurative stipulate a copertura del rischio di RCT ed RCO.

ART. 25 - Sicurezza sul lavoro

La D.A. si farà carico di adottare, a propria cura e spese, opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi, così come descritti nel Piano operativo della sicurezza.

In particolare la D.A. dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e laddove necessario ed applicabile il D. Lgs. n. 494 del 1996.

ART. 26 - Personale in servizio

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, la D.A. dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.

Pertanto, in base alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, e relativi allegati, le Ditte concorrenti dovranno indicare nel Progetto offerta il numero di addetti impiegati per ciascun servizio con la specifica della rispettiva qualifica**.**

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dalla D.A., dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

La D.A. sarà tenuta a:

1) applicare quanto previsto dall'art. 6 del CCNL di categoria per i passaggi di gestione;
2) ai dipendenti degli Enti Locali addetti ai servizi oggetto dell'appalto ad applicare quanto previsto dall'art. 202, comma 6 del D.Lgs. n. 152/06;
3) osservare quanto previsto dall'art. 41 della L.R. n. 28/1999;

4) riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dal CCNL per le imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale FISA ASSOAMBIENTE in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;

5) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Il personale della D.A. dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.

Il personale in servizio dovrà:

a) essere dotato, a cura e spese della D.A., di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme:
   - del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
   - delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;

b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Autorità Comunale (in primo luogo in materia di igiene e di sanità), alle indicazioni impartite dall'A.A., nonché agli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed operativa dalla D.A. stessa.

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un responsabile nominato dalla D.A., che sarà diretto interlocutore dell'A.A. per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi.

La D.A., al momento dell'inizio dell'appalto, oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del responsabile di cui al comma precedente, trasmetterà all'A.A. l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni.

ART. 27 - Mezzi e attrezzature

La D.A. si impegna a utilizzare esclusivamente attrezzature e mezzi in piena efficienza operativa ed in buono stato di decoro.

Gli automezzi utilizzati dovranno avere data di immatricolazione non anteriore a 2 (due) anni, ed entro 3 (tre) anni dalla data di aggiudicazione dovranno essere tutti almeno di classe Euro 4, con la seguente scaletta-obiettivo:

- il 30% all'aggiudicazione del servizio;
- il 60% entro due anni dall'aggiudicazione del servizio;
- il 100% entro tre anni dall'aggiudicazione del servizio.

Gli automezzi e le attrezzature dovranno essere in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti.

Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque essere del numero e della tipologia necessari a garantire l'effettuazione dei servizi.

La D.A. si impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.

Le fiancate laterali dei mezzi dovranno poter portare, su richiesta dell'A.A., pannelli comunicativi inerenti iniziative dell'A.A. stessa (es. comunicazione ambientale). La realizzazione dei detti pannelli è di spettanza della D.A. su bozzetti grafici forniti dall'A.A..

La D.A. si impegna inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione con periodicità almeno settimanale.

Dovranno inoltre essere proposte soluzioni finalizzate a diminuire l'impatto dei mezzi di raccolta sull'ambiente urbano, con particolare riferimento all'inquinamento acustico e all'inquinamento atmosferico.

I mezzi di servizio dovranno essere inoltre predisposti per l'installazione, senza ulteriori oneri per l'A.A., di strumenti elettronici di pesatura e riconoscimento (codici a barre, transponder, ecc.) dei cassonetti dei rifiuti raccolti presso le singole utenze; ciò in previsione dell'introduzione di nuove e diverse modalità (sistemi a pesatura o volumetrici) di ricognizione dei rifiuti conferiti da ogni singolo utente.

L'A.A. avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonei siano sostituiti o resi idonei.

ART. 28 - Cantiere dei servizi della Ditta aggiudicataria

La D.A. si impegna altresì a reperire prima della stipula del contratto uno spazio idoneo al ricovero degli automezzi adibiti ai vari servizi e alle esigenze del personale situato in almeno uno dei Comuni interessati dal presente appalto.

Gli oneri per l'acquisizione o locazione di tale spazio nonché per la relativa gestione (inclusi i consumi) e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente sulla D.A..

Lo spazio in questione dovrà essere dotato di strutture igienico-sanitarie tali da disporre non solo di superfici per il ricovero degli automezzi, delle attrezzature e delle relative scorte, ma anche di locali spogliatoio e di servizi igienici per il personale conformi alla normativa vigente. Dovrà inoltre essere dotato di un locale adibito ad ufficio con almeno una linea telefonica, una casella di posta elettronica ed un fax.

Presso l'ufficio dovrà essere sempre reperibile, durante gli orari di espletamento dei servizi, il Responsabile della gestione dei servizi dell'impresa stessa o suo delegato.

Entro il termine di 12 mesi dalla stipula del Contratto di servizio la D.A. trasmette al Consorzio l'inventario dei beni strumentali (dotazioni patrimoniali e beni funzionali) destinati all'esercizio del servizio di igiene urbana, nonché la banca dati degli utenti serviti al 31/12/2005, secondo criteri e modalità indicate dal Consorzio. Nell'inventario sarà specificato lo stato di adeguamento dei beni strumentali alle normative tecniche di settore, il quale verrà perseguito nei tempi e nei modi specificati nel presente Contratto. L'inventario e la banca dati utenti dovranno essere mantenuti aggiornati e trasmessi al Consorzio con modalità e periodicità stabilite dallo stesso.

La D.A. si impegna ad attivare, con oneri a proprio carico, le procedure anche informatiche utili per l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie per la formazione e l'aggiornamento dell'inventario e della banca dati degli utenti del servizio. Il Comune rende disponibili gratuitamente i dati necessari, prestando opportuna collaborazione alla D.A.. La D.A. trasmette al Comune le informazioni aventi rilevanza sul periodo di applicazione del precedente regime di TARSU.

ART. 29 - Mezzi ed attrezzature di proprietà dei Comuni

La D.A. acquisterà dai Comuni i mezzi e le attrezzature di proprietà degli stessi al prezzo fissato di comune accordo tra la D.A. ed i Comuni, secondo valutazioni di mercato al momento della sottoscrizione del contratto e a seguito di verbale di constatazione della consistenza e dello stato d'uso delle suddette dotazioni strumentali eseguito in contraddittorio tra le parti. In difetto, il prezzo sarà stabilito da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio senza formalità su istanza della parte più diligente.

ART. 30 - Cooperazione

È fatto obbligo al personale dipendente della D.A. di segnalare all'A.A. quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori e dei sacchi per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc.).

È fatto altresì obbligo di denunciare all'A.A. qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

La D.A. collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto. In particolare, la D.A. si obbliga all'utilizzo del sistema O.R.So. (applicazione web-based per la gestione completa delle informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani, sviluppato da ARPA Lombardia, in collaborazione con ARPA Veneto e concesso ad ARPA Marche).

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 31 – Contributo per l'acquisto di sacchetti in materiale biodegradabile

L'A.A. quale beneficiaria di un finanziamento regionale per l'acquisto di sacchetti in materiali biodegradabile concederà alla D.A. la somma di € 167.040 (IVA ed altri oneri inclusi) con la quale quest'ultima dovrà acquistare non meno di n. 3.480.000 sacchetti che abbiano almeno le caratteristiche minime di qualità indicate nel Disciplinare tecnico prestazionale. La D.A. dovrà impegnarsi ad acquistare tale fornitura, qualora non la produca in proprio, da soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, fornendo all'A.A. la relativa dichiarazione. L'A.A. erogherà tali somme dietro presentazione delle fatture debitamente quietanzate e fino all'esaurimento della relativa somma.